

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1910

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme di comportamento politico  
e diritti sindacali nelle Forze armate

*Presentata il 19 novembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 11 luglio 1978, n. 382, « Norme di principio sulla disciplina militare », è stato stabilito che:

le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche;

ai militari, che svolgono attività di servizio, che sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio, che indossano l'uniforme, che si qualificano in relazione a compiti di servizio come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative;

i militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale;

i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali;

la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

La stessa legge ha, inoltre, istituito gli organismi di rappresentanza, con compiti meramente propositivi e di collaborazione con i comandi militari ai quali si trovano affiancati. Le materie di competenza, fra

l'altro, non sono esclusive e comunque ai Comandanti ai vari livelli rimane, in definitiva, il compito della tutela degli interessi economici del personale dinanzi alle autorità politiche.

Tale soluzione, al di fuori di qualsiasi schema giuridico interno ed internazionale, apparve subito frutto di un compromesso fra le forze conservatrici e progressiste e, come tale, produttiva solo di deleterie conseguenze che puntualmente si sono verificate.

Con la legge 1° aprile 1981, n. 121, « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza », si procedette alla smilitarizzazione dell'allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, della sua trasformazione in Polizia di Stato e della sua sindacalizzazione.

In particolare, nel campo del comportamento politico e dei diritti sindacali, è stato stabilito che:

gli appartenenti alle Forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle Forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali. È fatto, altresì, divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni;

gli appartenenti alle Forze di polizia, candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse;

gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto ad associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

La stessa legge pone, infine, varie regole sul funzionamento e sulle attività degli organismi sindacali.

Da un esame comparativo delle due normative risulta evidente che al personale, esplicante in talune organizzazioni le medesime funzioni, sono riservati diversi trattamenti, sicché non era difficile pronosticare che sarebbero sorti, come in realtà è accaduto, frizioni, contrapposizioni, clima di conflittualità e, di conseguenza, ricorsi alla magistratura amministrativa per porre rimedio a tali situazioni sperequative.

In generale, va detto che con la decisione di concedere il diritto di associazione sindacale solo alla Polizia di Stato si è operata una scelta iniqua in quanto si sono lasciate le organizzazioni similari con una tutela minore e inadeguata, che negli anni ha fatto aumentare il divario fra le stesse e creato uno squilibrio che a tutt'oggi penalizza tutti gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare. Né l'istituzione del COCER è servita a mitigare la sperequazione in quanto lo stesso, ben conscio, con le proprie competenze limitate, di non potere svolgere un ruolo dignitoso di tutela degli interessi del personale, si è visto molte volte costretto, per non perdere la faccia, a ricorrere ad azioni eclatanti pur di richiamare l'attenzione delle autorità politiche e di governo sulla inadeguatezza dello strumento della rappresentanza. Sicché sono di anno in anno cresciuti i motivi di litigiosità all'interno delle Forze armate fra Stati maggiori, Comandi generali e COCER al punto che in varie circostanze taluni contrasti hanno occupato le prime pagine dei giornali.

Di fronte a questa situazione di sperequazione e alla disattenzione del mondo politico i militari non potevano ulteriormente rimanere inoperosi per non compromettere ulteriormente l'immagine delle Forze armate, sicché lodevole appare l'ini-

ziativa di creare un Comitato promotore per la sindacalizzazione di esse, al fine di porle al passo dei tempi.

D'altronde appare utile ricordare che:

nell'ambito delle Forze armate persistono vaste aree di malcontento in quanto il personale, nonostante l'istituzione nel 1978 degli organismi di rappresentanza dei militari, non si sente adeguatamente tutelato sia nei rapporti interni che in occasione delle trattative per il rinnovo del proprio contratto di lavoro;

i suddetti organismi di rappresentanza, pur avendo fatto presente la difficoltà di svolgere un ruolo dignitoso a favore del personale con le attuali competenze, non sono stati ascoltati, sicché è stato approntato dai Ministeri competenti un decreto attuativo della legge n. 216 del 1992, che relega il COCER a compiti meramente propositivi e di consultazione.

Le principali normative interne e internazionali, inoltre, indicano in modo chiaro che non si può negare ai militari in tempo di pace di aderire ad associazioni professionali di tipo sindacale. Infatti:

la Costituzione della Repubblica, all'articolo 52, stabilisce che l'adempimento del servizio militare « non pregiudica l'esercizio dei diritti politici » e che « l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica »; all'articolo 39, che « l'organizzazione sindacale è libera », non escludendo pertanto i soggetti a *status* militare, purché le loro associazioni siano regolamentate da uno statuto registrato, in cui venga sancito un ordinamento interno a base democratica;

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, stilata nel 1948, recita all'articolo 22 che « ogni individuo ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità »; all'articolo 23 che « ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi »; all'articolo 29 che « nell'esercizio

dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica »;

tutti questi concetti sono ripetuti all'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta nel 1950, con la limitazione che restrizioni legittime possono essere imposte all'esercizio di questi diritti agli appartenenti alle forze armate, alla polizia o all'amministrazione dello Stato;

il Consiglio di Stato, nel 1966, pur dichiarando che non è possibile separare l'attività politica da quella sindacale, ammette, in considerazione della situazione costituzionale, che non è necessario vietare agli appartenenti alle Forze armate l'esercizio di tutti i diritti in materia di *organizzazione sindacale*. Il Consiglio giustifica la limitazione al diritto sindacale con il fatto che non si sono ancora verificate le premesse per la formazione di una *organizzazione sindacale* del tutto indipendente dai partiti;

la Corte d'Europa, nel 1976, elimina la limitazione di cui al citato articolo 11 della Convenzione europea relativamente alle Forze armate;

il 20 febbraio 1984 la Commissione giuridica del Parlamento europeo si pronuncia favorevolmente alla proposta di risoluzione, presentata da 19 parlamentari, in cui si chiede di invitare gli Stati membri a conferire ai militari il diritto di fondare, a tutela dei loro interessi sociali, associazioni professionali, di aderirvi e di esercitarvi una funzione attiva, riconoscendo che:

1) è contraddittorio negare il principio di queste libertà proprio a coloro i quali devono difendere la comunità e le sue libertà;

2) il militare sarà tanto più motivato a difendere i diritti e le libertà della società democratica quanto più egli stesso godrà di questi diritti;

3) l'articolo 15 della Convenzione europea, che prevede già le limitazioni dei diritti fondamentali per tutti i cittadini in caso di guerra o di situazione di emergenza, dà per scontata la necessità di riconoscere ai militari il diritto di associazione soltanto in periodo di pace;

4) l'esclusione o la limitazione dei diritti fondamentali deve essere sempre dovutamente motivata;

5) questa motivazione non esiste se si riferisce alla fondazione di associazioni professionali per la rappresentanza degli interessi sociali dei militari, come dimostrano gli esempi delle Forze Armate degli Stati membri del Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo e Olanda (di cui si parlerà dettagliatamente in prosieguo), in cui la disponibilità d'impiego delle Forze armate non è pregiudicata dall'esistenza di vere e proprie rappresentanze professionali militari;

il 12 aprile 1984 il Parlamento europeo approva la proposta di risoluzione sul diritto di associazione dei militari;

il rispetto delle libertà altrui, le esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale nulla hanno a che vedere con le limitazioni imposte dalla citata legge n. 382 del 1978 nel vietare ai militari la quasi totalità dei diritti internazionalmente riconosciuti;

con la concessione alla Polizia di Stato, con la legge n. 121 del 1981, dell'esercizio di tutti i diritti sindacali si è creata una grave discriminazione e sperequazione penalizzando Carabinieri e Finanza, anch'esse inquadrare come Forze di polizia, per il solo fatto di essere militari. Si evidenzia come il concetto di « militari », che dovrebbe costituire motivo di orgoglio e privilegio per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, caratterizzati dalla duplice funzionalità tradotta in maggiore efficienza d'impiego, costituisca

invece motivo di mortificazione e malessere, ormai conosciute al mondo politico e civile a tal punto da chiedere l'immediata smilitarizzazione di tutte le forze di polizia ad ordinamento militare;

Peraltro, l'introduzione dei sindacati nelle nostre Forze armate non dovrebbe creare eccessivo allarme atteso che risultano validamente costituiti sindacati nei seguenti Paesi:

1) *Svezia*. Il sindacato nacque nel 1908 quando i sottufficiali di vari circoli si dettero convegno a Stoccolma.

Attualmente esistono il POF ed il KOF, affiliati ad un grande sindacato civile e cioè' il TOF, mentre il SOF degli Ufficiali appartiene alla SACO (Organizzazione Centrale dei Professionisti Svedesi). La percentuale degli aderenti alle organizzazioni sindacali è vicina al 100 per cento. I sindacati militari di categoria trattano con l'apposito Ente statale, il SAV, ed hanno i mezzi di pressione sindacale comuni alle altre organizzazioni civili (compreso lo sciopero);

2) *Germania*. Il sindacato nacque nel 1956, grazie ad un gruppo di militari in servizio che costituirono una associazione diretta a tutelare gli interessi professionali, sociali ed economici del personale militare. Si chiamò Deutsche Bundeswehr Verband (DBwV). Il DBwV non si considera un vero e proprio sindacato soprattutto per il suo disimpegno politico e nel 1990 contava 280.000 iscritti. Di contro esiste un legale sindacato di modesta entità (OTV), pari a circa 1.500 iscritti (nel 1990).

Le ragioni di queste differenze di successo sono molteplici, ma le prevalenti possono essere l'aspetto egualitario e livellatore del sindacato civile rispetto alla associazione tra militari, dotata indubbiamente di un certo carattere corporativo e la differenza dell'interlocutore statale nei due casi (direttamente l'esecutivo per la DBwV, prevalentemente il legislativo per la OTV).

3) *Belgio*. Il primo sindacato nacque nel 1961 ad opera di un gruppo di ufficiali (AOSA), per fini assistenziali per la tutela degli interessi morali e materiali dei suoi membri. Dopo la pubblicazione di due periodici, *Mars* e *Pallas*, cominciò a dibattere problematiche anche di tipo sindacale. Nell'imminenza delle elezioni politiche, la AOSA scrisse alle segreterie politiche chiedendo se nei loro programmi vi fossero degli impegni a favore del personale militare. Tali programmi vennero pubblicati su *Mars* con l'invito ai lettori di tenerne conto in sede di votazioni.

Nel 1964, il Governo, per non farsi anticipare dagli eventi, con decreto reale creò un Comitato consultivo composto da 42 membri (6 di nomina ministeriale, 12 scelti dalla AOSA degli ufficiali, 12 dai sottufficiali appartenenti ad associazioni nel frattempo nate e 12 da militari di truppa a ferma prolungata).

Nel 1972 si formarono vere e proprie organizzazioni sindacali, che nel 1975 ottennero vari diritti tra i quali il riconoscimento di un ruolo negoziale e nel 1978 la loro definitiva regolamentazione.

La legge trova applicazione soltanto in tempo di pace e viene sospesa in tempo di guerra.

4) *Olanda*. Le associazioni riconosciute ammontano a 12, ma tra esse assume particolare rilevanza la VVDM fondata nel 1966. Il tasso di associazione sindacale tra il personale di carriera è dell'80 per cento circa. Le associazioni possono aderire alle confederazioni sindacali civili, ma ci si avvale scarsamente di tale possibilità.

5) *Austria*. La creazione di organizzazioni sindacali è avvenuta dopo la prima guerra mondiale. Per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente effettivo vige la piena libertà di iscrizione alle organizzazioni sindacali degli impiegati dello Stato, che sono strutturate in modo da tutelare anche gli interessi del personale militare.

Mentre appare necessario accordare ai militari di carriera o volontari associazioni professionali di tipo sindacale, sembra opportuno conservare per i militari di leva l'attuale strumento di tutela e cioè l'organismo di rappresentanza.

L'articolo 1 stabilisce norme sul comportamento politico degli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 2 attribuisce i nuovi diritti sindacali.

L'articolo 3 detta regole sulla composizione ed esclusione dei sindacati da talune competenze.

L'articolo 4 vieta l'esercizio del diritto di sciopero.

L'articolo 5 istituisce il Consiglio nazionale di difesa.

L'articolo 6 ne indica la composizione, l'articolo 7 l'elezione dei suoi delegati e componenti.

L'articolo 8 stabilisce norme sull'aspettativa per motivi sindacali e l'articolo 9 disciplina il trattamento economico del personale in quella posizione.

L'articolo 10 prevede assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali.

L'articolo 11 individua il trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali.

L'articolo 12 concede la disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali.

L'articolo 13 delega l'amministrazione alla riscossione dei contributi sindacali.

L'articolo 14 detta norme sugli accordi sindacali, mentre l'articolo 15 mantiene l'organismo di rappresentanza solo fra i militari di leva.

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 stabiliscono nuove regole sull'ordinamento, composizione, modalità di votazione, riunioni, competenze degli organismi di rappresentanza, sulle facoltà, limiti e durata del mandato dei delegati, nonché sulla pubblicità delle delibere e sui regolamenti di attuazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme di comportamento politico).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni.

2. Agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare, candidati ad elezioni politiche o amministrative, sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura e per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi reparti ed uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

4. Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio, devono essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento

delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

ART. 2.

*(Diritti sindacali).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno diritto ad associarsi in sindacati autonomi ed indipendenti rispetto alle organizzazioni politiche e a tutte le altre associazioni sindacali.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in divisa in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;

b) in abito civile in luoghi aperti al pubblico.

4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio, a richiesta dei rappresentanti sindacali ovvero di un terzo della forza effettiva al reparto o ente.

ART. 3.

*(Sindacati delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare).*

1. I sindacati del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

2. Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

ART. 4.

*(Divieto di esercizio del diritto di sciopero).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di difesa delle istituzioni democratiche, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

ART. 5.

*(Consiglio nazionale di difesa).*

1. È istituito il Consiglio nazionale di difesa quale organismo consultivo del Ministro della difesa nelle seguenti materie, concernenti l'Amministrazione della difesa:

a) iniziative legislative del Ministro della difesa, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;

b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;

c) ogni altra questione che il Ministro della difesa intenda sottoporre al Consiglio nazionale.

2. I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della difesa ha facoltà di provvedere.

3. In casi di grave ed urgente necessità il Ministro della difesa può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvedere dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

4. Il regolamento del Consiglio nazionale di difesa è approvato dal Ministro della difesa, su proposta del consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.

#### ART. 6.

*(Composizione del Consiglio nazionale di difesa).*

1. Il Consiglio nazionale di difesa è presieduto dal Ministro della difesa o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

2. Il Consiglio nazionale di difesa è composto da sessanta membri, dei quali:

a) trenta designati dal Ministro della difesa, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della difesa con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile della difesa, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della difesa in pensione e tra gli estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del consiglio nazionale;

b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo 7.

3. Il Consiglio nazionale di difesa dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

#### ART. 7.

*(Elezioni dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di difesa).*

1. Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi

di polizia ad ordinamento militare sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

a) in cui sono compresi militari di leva, volontari, ufficiali di complemento, anche trattenuti per la ferma volontaria biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) in cui sono compresi i carabinieri, le guardie di finanza, gli appuntati, i sottufficiali;

c) in cui sono compresi aspiranti ufficiali, ufficiali inferiori, superiori, ufficiali, generali e ammiragli.

2. L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere più candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro della difesa proporzionalmente alla consistenza degli organici.

3. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.

4. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

5. Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

6. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

8. I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:

a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al comma 2 per la stessa fascia;

b) le operazioni di cui alla lettera a) sono eseguite anche per le successive fasce;

c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

9. Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

10. La data per le elezioni dei componenti il consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro della difesa non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente consiglio.

11. L'elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma 10.

12. Le modalità ed i termini per lo svolgimento dell'elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 8.

*(Aspettativa per motivi sindacali).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico.

3. Alla ripartizione del numero di collocamenti in aspettativa, di cui al comma 2, tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro della difesa sentite le organizzazioni interessate.

4. I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

#### ART. 9.

*(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali).*

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nel grado di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

2. Dagli assegni di cui al comma 1 sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

3. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di comando e del diritto alla licenza ordinaria.

4. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

#### ART. 10.

*(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 8, che siano componenti degli organi collegiali statuari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono autorizzati, a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze

di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

2. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

#### ART. 11.

*(Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali).*

1. Al personale di cui all'articolo 10 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

2. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con le licenze ordinaria e straordinaria e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

#### ART. 12.

*(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali).*

1. Negli uffici centrali e periferici delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale del comando o ente, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 13.

*(Delega per la riscossione di contributi sindacali).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e da registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

ART. 14.

*(Accordi sindacali).*

1. Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una

delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro della difesa e dal Ministro del tesoro, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

2. Formano oggetto degli accordi sindacali tutte le materie che sono di competenza dei sindacati della Polizia di Stato, con le stesse modalità di trattazione.

3. Se gli accordi di cui al comma 1, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro della difesa riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

#### ART. 15.

*(Tutela degli interessi dei militari di leva).*

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, tranne quelle di cui all'articolo 1, non sono applicabili ai militari di leva, nei confronti dei quali permane quale strumento di tutela dei rispettivi interessi l'organismo di rappresentanza di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, con le modifiche di cui alla presente legge.

#### ART. 16.

*(Ordinamento della rappresentanza militare).*

1. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) un organo centrale, a carattere nazionale;

b) organi intermedi, presso gli alti comandi periferici;

c) organi di base presso ciascun comando di corpo.

## ART. 17.

*(Composizione degli organi di rappresentanza).*

1. L'organo centrale della rappresentanza militare è costituito da venti delegati.

2. La composizione degli organi intermedi e degli organi di base della rappresentanza militare è fissata e modificata con decreto del Ministro della difesa, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*) della presente legge, riferiti alla forza effettiva e alle caratteristiche organico-strutturali dei comandi ed enti presso i quali sono istituiti.

## ART. 18.

*(Modalità di votazione).*

1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organismi di rappresentanza si procede con voto diretto, nominativo e segreto, con il sistema elettorale del *quorum* minimo.

2. Alla elezione dei rappresentanti degli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati degli organi centrali.

## ART. 19.

*(Elezione del presidente e del vicepresidente).*

1. Il presidente e il vicepresidente di ciascun organismo di rappresentanza vengono eletti con voto diretto, personale e segreto, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'assemblea, da tutti i delegati dell'organo stesso.

2. Il presidente e il vicepresidente decadono dalla carica nel caso in cui venga approvata, con votazione a maggioranza

qualificata dei due terzi dei componenti l'assemblea, una mozione di sfiducia sottoscritta almeno dalla metà dei componenti della stessa.

## ART. 20.

*(Durata del mandato).*

1. I membri degli organi della rappresentanza militare sono eletti per un periodo di sei mesi. Essi cessano anticipatamente dal mandato al termine del servizio militare o per una delle cause indicate nel regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*) della presente legge, e sono sostituiti dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

## ART. 21.

*(Cessazione anticipata dal mandato).*

1. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato, sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti. In mancanza, si procede a nuove elezioni per la copertura dei seggi vacanti.

## ART. 22.

*(Riunioni degli organi di rappresentanza).*

1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal Presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti. Di tale convocazione viene data comunicazione al comando presso il quale sono istituiti per le conseguenti disposizioni logistiche ed amministrative.

2. Gli organi centrali si riuniscono normalmente almeno una volta al mese nella loro sede istituzionale, salvo diversa decisione dell'assemblea.

3. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi in sessioni congiunte con gli organi intermedi ed almeno una volta all'anno con quelli di base.

4. Gli organi centrali possono avere rapporti tra di loro e con organismi simili degli Stati membri della Comunità economica europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati e con i sindacati nazionali, nonché con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

5. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare si riuniscono normalmente una volta al mese e possono riunirsi in sessione congiunta almeno una volta ogni tre mesi.

#### ART. 23.

*(Competenze degli organi centrali).*

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione, in modo esclusivo, di pareri, di proposte e di richieste ai Ministeri o agli organi parlamentari su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

2) durata e distribuzione dell'orario di lavoro;

3) licenze;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato eletto dall'assemblea;

9) condizione, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

b) l'attuazione di interventi, di propria iniziativa o a seguito di reclamo scritto, non anonimo, di militari su fatti specifici, al fine della loro tutela morale, giuridica, economica, previdenziale, sanitaria e culturale.

2. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per questo fatto ed è vietato tassativamente farne menzione nei fascicoli personali, nelle note caratteristiche ed in ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza.

#### ART. 24.

*(Competenze degli organi intermedi e di base).*

1. Gli organi intermedi di rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della rispettiva circoscrizione e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico presentandole all'organo centrale.

2. Gli organi di base della rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico presentandole all'organo intermedio.

3. Le funzioni degli organi di rappresentanza si estendono altresì ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione concorda con gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, le province, i comuni.

#### ART. 25.

*(Trasmissione delle delibere e riunione con il Ministro della difesa).*

1. Il Ministro della difesa, al quale sono trasmesse le delibere degli organi centrali, riunisce ogni tre mesi l'organo centrale di rappresentanza per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza.

2. Le delibere degli organi intermedi e di base sono trasmesse al Comando presso il quale tali organi sono costituiti.

#### ART. 26.

*(Pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza).*

1. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza debbono essere pubblicate, a cura del competente stato maggiore o comando generale, su un apposito bollettino mensile inviato a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

2. Gli organi di rappresentanza hanno facoltà di divulgare le proprie deliberazioni a mezzo della stampa. Sono ammesse conferenze stampa e la diffusione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

ART. 27.

*(Facoltà e limiti del mandato).*

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza.

2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante le sedute assembleari.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto.

4. I rappresentanti dell'organo centrale svolgono il loro mandato a tempo pieno, con incarico esclusivo, senza essere valutati, costituendo nota di merito l'elezione all'organo centrale. Durante il periodo di espletamento del mandato, essi sono considerati, ai fini dell'impiego, a disposizione degli stati maggiori o dei comandi generali.

5. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non classificate che riguardano la sua attività nell'ambito della rappresentanza e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per il migliore assolvimento del proprio mandato.

6. Al personale senza rapporto di impiego — ufficiali di complemento, volontari e militari di leva —, durante il periodo di espletamento del mandato, viene esteso il trattamento economico di missione che compete al personale di carriera di pari grado.

ART. 28.

*(Regolamenti di attuazione).*

1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) adotta il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, sentito l'organo centrale di rappresentanza e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) emana il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei propri membri.

ART. 29.

*(Abrogazione di norme).*

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.